

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta degli esiti dell'interlocuzione intercorsa in fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver presentato in data 13.10.2025 – in qualità di coerede legittima del padre – una richiesta formale tramite p.e.c. all'intermediario per la liquidazione della sua quota di eredità (20%) relativa ai libretti postali intestati al defunto, corredata di tutta la documentazione richiesta.

Faceva presente di aver pure consegnato raccomandata a mano alla direttrice della filiale – in data 31.10.2025 – senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Chiedeva, pertanto, di accertare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'intermediario e di ottenere la liquidazione della quota ereditaria a lei spettante, oltre agli interessi legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo, sottolineando che la controparte avesse allegato un reclamo privo della ricevuta di consegna e indirizzato a una casella email non corrispondente a quella istituzionale.

Nel merito, osservava che la normativa di riferimento prevede che il pagamento dei crediti intestati a persona defunta avvenga previa autorizzazione dell'amministrazione e con quietanza di tutti gli aventi diritto; pertanto, a seguito della comunicazione del decesso, l'intermediario è tenuto a bloccare i rapporti fino all'evasione della pratica successoria e alla produzione della documentazione fiscale richiesta dalla legge.

Riteneva, dunque, che la presentazione della denuncia di successione costituisca condizione necessaria affinché si possa procedere alla liquidazione delle somme e che la liquidazione separata della quota spettante possa avvenire solo mediante quietanza congiunta di tutti gli eredi, presenti contestualmente in proprio o tramite procuratore, senza possibilità di intervento sostitutivo da parte dell'intermediario.

Precisava che i crediti del *de cuius* entrano nella comunione ereditaria e non si dividono automaticamente, rendendo a tal fine necessario il consenso congiunto di tutti i coeredi per qualsiasi atto dispositivo (come nell'ipotesi di richiesta di svincolo da parte del singolo coerede) ovvero, in mancanza, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Quanto alle domande risarcitorie, evidenziava che non fosse stata fornita prova documentale del danno; soggiungeva che non sono risarcibili i danni non patrimoniali consistenti in meri disagi, fastidi, ansie o insoddisfazioni relativi alla vita quotidiana.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero di rigettarlo nel merito.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava la ricorrente, la quale richiamava la giurisprudenza di legittimità che riconosce al singolo coerede la legittimazione ad agire individualmente per l'intero credito ereditario o per la quota proporzionale, senza necessità di chiamare in causa gli altri coeredi, i cui rapporti interni restano regolati successivamente; rappresentava che tale principio fosse stato applicato anche in presenza di un credito ereditario puro derivante da libretto intestato esclusivamente al defunto.

Con specifico riferimento ai libretti postali, rammentava che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'intermediario si libera pagando il soggetto formalmente legittimato, senza che eventuali opposizioni degli altri eredi possano impedire la riscossione, essendo i rapporti interni materia da regolare successivamente.

Ribadiva che la denuncia di successione fosse stata presentata e la relativa tassazione risulta regolarmente assolta.

Sosteneva che avrebbe formulato la richiesta risarcitoria al momento della liquidazione, con riferimento al mancato rendimento delle somme non erogate.

Le repliche della ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava ai propri scritti difensivi.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del diritto ad ottenere la liquidazione della quota ereditaria a lei spettante sulle somme depositate su un libretto intestato al padre defunto, senza vedersi opporre (in maniera asseritamente illegittima) la necessità del rilascio della quietanza congiunta di tutti gli altri coeredi.

In relazione ad essa, l'intermediario ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo; rappresenta, infatti, che la ricorrente ha allegato al ricorso ABF copia di un reclamo datato 13 ottobre 2025, munito della sola ricevuta di accettazione PEC, ma privo della

ricevuta di avvenuta consegna. Osserva altresì che tale reclamo risulta indirizzato a una casella di posta elettronica certificata dedicata alle successioni, e non alla casella istituzionale specificamente destinata alla ricezione dei reclami e indicata sul sito dell'intermediario.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Al riguardo va ricordato che le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento prevedono che "Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario" (cfr. Sez. VI, par. 1); secondo il consolidato orientamento dei Collegi, la presentazione del preventivo reclamo rappresenta una condizione di procedibilità del ricorso, la cui carenza determina l'inammissibilità dello stesso (cfr. *ex multis* Coll. Milano, dec. n. 25181/2021; n. 19463/2020).

L'intermediario contesta non soltanto la mancata prova della consegna, ma anche l'inidoneità dell'indirizzo p.e.c. utilizzato dalla ricorrente, sostenendo che lo stesso non corrisponderebbe alla casella ufficiale prevista per la ricezione dei reclami; dall'esame della documentazione versata in atti emerge (oltre alla comunicazione p.e.c., effettivamente priva della ricevuta di ricevimento) che una copia di un reclamo sia stata consegnata presso la sede fisica dell'intermediario, recante in calce una firma apposta accanto alla dicitura "per ricevuta". Parte resistente nulla ha eccepito riguardo tale ulteriore documento, né sotto il profilo della genuinità della sottoscrizione né sotto il profilo della consegna materiale presso la filiale, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria solo della p.e.c.; attesa la natura ricettizia della comunicazione di reclamo, e in applicazione della disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., l'efficacia di tale atto è legata alla sua conoscibilità legale, che può essere fornita con ogni mezzo. La mancata contestazione specifica, *ex art. 115 c.p.c.*, della sottoscrizione per ricevuta della copia cartacea del reclamo, lascia dunque presumere che esso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'intermediario.

Ciò premesso, e passando al merito del ricorso, il Collegio deve rilevare che le ragioni opposte dall'odierno resistente in relazione alla richiesta di liquidazione avanzata dalla ricorrente – fondata sulla disciplina di cui agli artt. 184 e 187 del DPR n. 156/1973 – non appaiono fondate, tenendo in considerazione il principio di diritto affermato dal Collegio di coordinamento, intorno al quale si è formato un univoco indirizzo interpretativo da parte del Collegi territoriali di questo Arbitro.

In particolare, uniformandosi a quanto espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 27417/2017) si è affermato che "Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all' ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente" (cfr. Coll. Ccord., dec. n. 27252/2018).

Questo Collegio ha pure avuto modo di precisare che il richiamato principio di diritto trovi applicazione anche in relazione alle domande di liquidazione inerenti i libretti postali (cfr. Coll. Milano, dec. n. 18489/2020).

Parte ricorrente ha formulato anche una domanda relativa alla corresponsione degli interessi legali sulle somme oggetto di liquidazione. Ai fini della loro eventuale spettanza, occorre considerare che, in base agli artt. 1282 e 1224 c.c., gli interessi legali maturano solo su crediti che siano divenuti liquidi ed esigibili e in presenza di un ritardo imputabile al debitore. Nel contesto successorio, l'esigibilità delle

somme è subordinata alla definizione degli adempimenti fiscali e documentali richiesti dalla normativa, nonché alla corretta individuazione degli aventi diritto; in mancanza, non può ritenersi che nel caso di specie il ritardo – sotto tale profilo – sia imputabile all'intermediario nella liquidazione delle somme.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la quota ereditaria spettante, calcolata sul saldo dei libretti di risparmio oggetto di ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE